



Città di Paola
(Prov. di Cosenza)

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE
COMUNALI PER LA
DEFINIZIONE AGEVOLATA
DEI TRIBUTI COMUNALI AI
SENSI DEL DECRETO
LEGGE NR. 193/2016**

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni, adottate in forza delle disposizioni contenute nell'art. 6 ter del Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 249 del 24 ottobre 2016), coordinato con la legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225 recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.». (16A08374) (GU Serie Generale n.282 del 2-12-2016 Suppl. Ordinario n. 53), si applicano ai seguenti tributi:

- a) Imposta comunale sugli immobili (ICI);
- b) Imposta Municipale Unica (IMU)
- c) Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).
- d) Tributo Comunale sui rifiuti e servizi (TARES)
- e) Tassa Rifiuti (TARI)

Articolo 2

Oggetto

1. Le presenti disposizioni hanno per oggetto la definizione agevolata delle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2016, nelle materie di cui all'art. 1, secondo le disposizioni che seguono.

Articolo 3

Violazioni oggetto della definizione

1. Possono essere definite, senza irrogazione di sanzioni ed applicazione di interessi, le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2016 e notificate fino a tale data, attinenti agli obblighi di dichiarazione e/o versamento non adempiti o irregolarmente adempiti.
2. Sono escluse dalla definizione agevolata di cui al comma precedente le omissioni e le irregolarità per le quali, a seguito di notifica di avviso di liquidazione o accertamento per le quali sia intervenuto il pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo;
3. La definizione avviene mediante la presentazione di "DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA" entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione delle presenti disposizioni attuative, su appositi modelli predisposti dal comune. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente o dal coobbligato in solido, può essere presentata al protocollo del Comune o spedita per posta con lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata allegando documento di riconoscimento.

Articolo 4

Definizione agevolata delle liti pendenti

1. Le controversie tributarie riguardanti i tributi di cui all'art. 1, pendenti in ogni stato e grado alla data del 31.12.2016, possono essere definite con il pagamento di una somma pari all'imposta ed interessi con esclusione delle sanzioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione delle presenti disposizioni, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi di cui all'articolo 3 comma 3), con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo oggetto di controversia.
3. L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie, nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.
4. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto al precedente comma 2, questo ente provvederà a trasmettere ai competenti organi giurisdizionali l'elenco dei contribuenti che hanno presentato istanza di definizione agevolata per tributi oggetto di controversia.
5. Sarà cura del contribuente presentare al giudice competente apposita richiesta di sospensione del giudizio, corredata dalla fotocopia dell'istanza di definizione agevolata e della relativa ricevuta di presentazione.
6. Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo ente comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.

Articolo 5

Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli si perfeziona con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata, contestuale alla data di deposito della "DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA", mediante versamento da eseguirsi mediante BONIFICO BANCARIO sul conto di Tesoreria.
2. Il contribuente potrà richiedere il pagamento rateizzato secondo le seguenti scadenze perentorie:

PRIMA RATA	CONTESTUALE ALLA DATA DI DELLA DICHIARAZIONE DI AGEVOLATA	25%
SECONDA RATA	18/07/2017	25%
TERZA RATA	20/11/2017	20%
QUARTA RATA	29/06/2018	15%
QUINTA RATA	28/09/2018	15%

3. Gli errori scusabili, ritenuti tali a insindacabile giudizio dell'ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura di questo ente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento; in mancanza la definizione agevolata non sarà considerata perfezionata.

4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non costituisce titolo per il rimborso di somme eventualmente già versate alla data di pubblicazione delle presenti disposizioni.

Articolo 6

Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati **contenuti nelle** istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento ovvero nell'ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato a mezzo messi comunali ovvero posta raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento per il recupero integrale delle somme per tributo, sanzioni ed interessi, entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.

Modalità di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata:

- Presentazione diretta al protocollo del Comune di Paola allegando documento di riconoscimento.
- Spedita per posta con lettera raccomandata allegando documento di riconoscimento.
- Mediante posta elettronica certificata (info@pec.comune.paola.cs.it) allegando documento di riconoscimento.

AGO1	DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA (Articolo 6 ter del D.L. nr. 193/2016)
------	---

II/La sottoscritto/a nato/a il
 a (Prov.) codice fiscale

- in proprio (per persone fisiche);
- in qualità di tutore/titolare/rappresentante legale/curatore del/della
 codice fiscale/P. Iva

ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato presso:

- l'indirizzo pec.....
 la propria abitazione;
- il proprio ufficio/la propria azienda;
- altro (indicare eventuale domiciliatario)

Comune (Prov).
 Indirizzo CAP..... telefono
 email ordinaria

II/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che il COMUNE DI PAOLA non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

DICHIARA

Di volersi avvalere della DEFINIZIONE AGEVOLATA per i carichi rientranti nell'ambito applicativo di cui all'articolo 6 ter del D.L. nr. 193/2016 affidati agli Agenti della Riscossione o oggetto di avviso di accertamento rientranti nel periodo dal 1° gennaio 2000 ai 31 dicembre 2016 contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi:

Nr. Prog.	Numero Cartella /Avviso di Accertamento	Importo complessivo dovuto	Nr. Prog.	Numero Cartella / Avviso di Accertamento	Importo complessivo dovuto
1			11		
2			12		
3			13		
4			14		
5			15		
6			16		
7			17		
8			18		
9			19		
10			20		

DICHIARA ALTRESI'



Di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti modalità:

In **UNICA SOLUZIONE**

Oppure

Con pagamento **DILAZIONATO** in numero 5 rate per come qui di seguito specificato:

PRIMA RATA	CONTESTUALE ALLA DATA DI DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA	25%
SECONDA RATA	18/07/2017	25%
TERZA RATA	20/11/2017	20%
QUARTA RATA	29/06/2018	15%
QUINTA RATA	28/09/2018	15%

e di procedere al versamento di quanto dovuto mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario di
tesoreria che sarà indicato dal **COMUNE DI PAOLA**

DICHIARA INOLTRE

- Che non vi sono giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione;
- Che si assume l'impegno a **RINUNCIARE** ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione.

Luogo e data Firma

(Allegare obbligatoriamente copia dei documenti di identità)

DICHIARA INFINE

Sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi)

di essere tutore/titolare/rappresentante legale/curatore della
persone/ditta/società/ente/associazione sopra indicata

Luogo e data Firma

(Allegare obbligatoriamente copia dei documenti di identità)

